

17/09/2011 14.08.55

Novità fiscali introdotte dalla Manovra finanziaria bis

La Manovra finanziaria bis (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) approvata con Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge in via definitiva con modificazioni (di seguito "decreto") ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha introdotto rilevanti novità in materia di fiscalità. Di seguito si segnalano alcune disposizioni che potrebbero essere di interesse della categoria dei Medici di Medicina Generale.

* * *

Aumento dell'aliquota IVA ordinaria, a partire dal 17.09.2011

L'art. 2, commi da 2bis a 2quater, del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 così come modificato dalla legge di conversione, ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto le prestazioni dei medici di medicina generale imponibili ad IVA con aliquota ordinaria, come quelle di natura peritale (ossia quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico, come a titolo esemplificativo la certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria), effettuate a partire dal 17.09.2011, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, dovranno essere assoggettate all'aliquota IVA del 21%.

A tal proposito si segnala che le prestazioni di servizi rese dai medici di medicina generale si considerano effettuate, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del DPR n. 633 del 1972, all'atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, all'atto dell'emissione della fattura.

Sanzione accessoria a carico di professionisti iscritti ad albi.

L'art. 2, comma 5, del decreto introduce una sanzione accessoria a carico dei professionisti iscritti ad albi ovvero ordini professionali ai quali siano state contestate reiterate violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, consistente nella sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Recupero coatto delle somme non riscosse con i condoni 2003.

L'art. 2, commi 5bis e 5ter, del decreto prevede che l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia procedono al recupero coattivo delle somme non riscosse (anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento) con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289).

In caso di mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2011, è prevista l'applicazione di una sanzione pari al 50 % delle predette somme nonché la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, entro il 31 dicembre 2012, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati.

E' infine previsto che, per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge finanziaria 2003, i termini per l'accertamento ai fini IVA pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.

Contributo di solidarietà. (Per redditi lordi annui superiori a 300.000 euro)

L'art. 2, comma 2, del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 così come modificato dalla legge di conversione, ha introdotto un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011 – 1° gennaio 2013.

Il contributo è dovuto nella misura del 3% sul reddito eccedente tale soglia ed è deducibile dal reddito complessivo.

L'applicazione del contributo di solidarietà può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Riduzione soglia massima per l'utilizzo del contante

L'art. 2, commi 4 e 4 bis, del decreto riduce da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni in tema di divieto dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore non si applicano per le violazioni commesse tra il 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite ad un importo oltre la soglia massima modificata dal comma 4 (2.500 euro) ed entro la soglia precedentemente in vigore (5.000 euro).

*FIMMG - Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale*